



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA (ART-CAL)**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 29 giugno 2016

*Si assegna il numero 14 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2016*

**LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana**

Il seguente regolamento:

Titolo I - Aspetti generali

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, per quanto non disposto dalla Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, il funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ART-CAL, ai sensi del comma 19 dell'articolo 13 della stessa Legge.
2. All'osservanza del presente Regolamento sono tenuti l'ART-CAL, la Regione, la città Metropolitana di Reggio Calabria, le Province della Calabria e i Comuni della Calabria in relazione alle funzioni connesse all'articolo 13 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.
3. Per quanto non disposto dalla Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 e dal presente Regolamento relativamente all'organizzazione interna dell'ART-CAL, la stessa ART-CAL approva un proprio Statuto, che a sua volta può rinviare a regolamenti interni.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "enti locali": la città Metropolitana di Reggio Calabria, le Province della Calabria, i Comuni della Calabria;
 - b) "giorno lavorativo": qualsiasi giorno della settimana fra lunedì e venerdì che non sia festività nazionale stabilita per legge;
 - c) "Legge": la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35;
 - d) "PEC": posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 - e) "sito web": il sito web dell'ART-CAL.

Articolo 3. Pesatura dei voti

1. Ai fini dell'applicazione del criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della Legge, richiamato anche dal comma 8 dello stesso articolo, i dati della popolazione residente sono gli ultimi disponibili integralmente sul sito dell'ISTAT - Istituto nazionale di statistica (istat.it) il giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7, comma 1, o il giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e).

Articolo 4. Requisiti

1. Sono eleggibili alle funzioni di Presidente dell'ART-CAL e di componente del Comitato istituzionale i soggetti che godono dei diritti civili e politici e che non ricadano nelle previsioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e da altre norme dello Stato.

Titolo II - Assemblea

Articolo 5. Funzioni dell'Assemblea

1. Le funzioni dell'Assemblea sono quelle previste dalla Legge, ed essa pertanto è convocata nei seguenti casi:
 - a) elezione del Presidente dell'ART-CAL (comma 6 dell'articolo 13 della Legge);
 - b) elezione dei componenti del Comitato istituzionale (commi 7 e 8 dell'articolo 13 della Legge);
 - c) definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali (commi 2 e 3 dell'articolo 15 della Legge).

Articolo 6. Candidature

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, l'Assemblea è preceduta dalla ricezione delle candidature. A tal fine il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica apposito avviso sul sito web contenente l'indicazione delle cariche per le quali si deve procedere all'elezione:
 - a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: fra 180 e 150 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante;
 - b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5: fra 120 e 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Comitato istituzionale, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante.
2. L'avviso di cui al comma 1 è corredato, a cura del Segretario Generale dell'ART-CAL, con:
 - a) l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le candidature, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
 - b) la modulistica per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
3. Le candidature sono presentate dagli enti che compongono l'Assemblea. Ciascun ente componente dell'Assemblea può proporre una sola candidatura. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.
4. La candidatura è costituita da un documento sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell'ente che la propone, nel quale sono indicati gli estremi anagrafici del candidato. Alla candidatura sono allegati, a pena di esclusione:
 - a) la accettazione della candidatura da parte del candidato, che contiene la dichiarazione (conforme alla modulistica di cui alla lettera b) del comma 2) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di cui all'articolo 3; la accettazione della candidatura è sottoscritta con firma digitale dallo stesso candidato, oppure è costituita da copia informatica (ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) del documento analogico sottoscritto dal candidato;
 - b) il curriculum vitae del candidato, che contiene la dichiarazione (conforme alla modulistica di cui alla lettera b) del comma 2), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità del suo contenuto nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito web; il curriculum vitae è sottoscritto con firma digitale dallo stesso candidato, oppure è costituito da copia informatica (ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) del documento analogico sottoscritto dal candidato.
5. Entro 10 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 3, il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica sul sito web l'elenco delle candidature valide, corredate dai curriculum vitae dei candidati e contestualmente comunica tale adempimento al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 7. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, mediante avviso pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima della seduta. Qualora l'avviso sia relativo agli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL, il termine è ridotto a 7 giorni.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre alle date della stessa, contiene:
 - a) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente, il numero di scrutinio e il quorum necessario per l'elezione;
 - b) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale, il numero di componenti per i quali è effettuata l'elezione;
 - c) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali, la proposta adottata dal Comitato istituzionale, suddivisa in sezioni per come segue, eventualmente limitatamente a quelle oggetto di proposta di variazione:
 - I. parte generale, contenente le disposizioni per regolare la non sovrapposizione degli ambiti territoriali;
 - II. requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana;
 - III. requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area vasta;

- IV. eventuali requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.
3. Il Presidente della Giunta regionale inoltra al Segretario Generale dell'ART-CAL la richiesta di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nei seguenti termini:
- entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 6 nel caso del primo scrutinio per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL e nel caso dell'elezione dei componenti del Comitato istituzionale;
 - entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 9, nel caso degli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL;
 - entro 30 giorni dalla ricezione della proposta adottata dal Comitato istituzionale, nel caso della definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali.

I termini di cui alle lettere a) e b) sono dimezzati nel caso in cui la carica per cui è prevista l'elezione è vacante.

4. Il Segretario Generale cura la pubblicazione sul sito dell'avviso entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale.
5. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi precedenti, o comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, il Segretario Generale correda lo stesso avviso con le seguenti informazioni:
- l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le votazioni espresse in sede di Assemblea, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
 - i dati della popolazione residente, di cui all'articolo 3, ovvero il collegamento alla pagina del sito web dell'ISTAT dove gli stessi sono pubblicati;
 - nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5: il collegamento alla pagina del sito web dove è pubblicato l'elenco delle candidature valide.

Articolo 8. Svolgimento dell'Assemblea

- L'Assemblea si tiene in più giorni solari consecutivi, per l'intera durata degli stessi giorni, in maniera tale da iniziare in un giorno lavorativo e concludersi nel giorno lavorativo successivo, anche non consecutivo. Le votazioni effettuate dall'Assemblea sono valide indipendentemente dal numero di voti espressi.
- All'Assemblea partecipano i rappresentanti legali della Regione e degli enti locali, oppure loro delegati appartenenti agli organi di indirizzo o alle strutture amministrative dell'ente. La delega è sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale ed indica gli estremi anagrafici del soggetto delegato e la funzione ricoperta. La delega è valida per una singola Assemblea, con la sola possibile eccezione degli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL, se ciò è espressamente indicato nella delega.
- I soggetti partecipanti all'Assemblea si esprimono unicamente mediante la trasmissione della propria votazione, costituita da un documento sottoscritto con firma digitale del votante, corredata dalla eventuale delega, all'indirizzo PEC indicato nelle informazioni a corredo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Il Segretario Generale dell'ART-CAL assicura, mediante idonee modalità, la segretezza, in corso di Assemblea, dei voti espressi.

Articolo 9. Modalità di esercizio del voto, pubblicità e esito

- La votazione, intesa come documento sottoscritto con firma digitale del votante che esprime il voto, contiene:
 - nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente: il nome e cognome del candidato votato e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la sua individuazione;
 - nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale: il nome e cognome dei candidati votati e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la loro individuazione; il numero di soggetti votati deve essere nei limiti del numero di componenti per i quali è effettuata l'elezione, a pena di nullità del voto;
 - nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali: il voto, favorevole o contrario, relativo a ciascuna sezione oggetto di proposta.

2. In ragione del risultato della votazione, conseguono i seguenti esiti:
 - a) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente: risulta eletto il candidato che raggiunge il quorum di cui al comma 6 dell'articolo 13 della Legge;
 - b) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale: risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti;
 - c) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali: risultano approvate le sezioni della proposta votate a maggioranza dei voti validi espressi, a condizione che sia contestualmente approvata o vigente una sezione relativa alla parte generale.
3. Il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione dell'Assemblea il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si dà atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti al comma 1, pervenuti, procedendo, altresì, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2, alla proclamazione degli eletti.

Articolo 10. Svolgimento dell'Assemblea in modalità tradizionale

1. Qualora sia ritenuto opportuno, lo svolgimento dell'Assemblea si tiene secondo le modalità tradizionali, mediante la presenza fisica dei partecipanti nel luogo, giorno e ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. I lavori della Assemblea sono presieduti dal Presidente della Giunta regionale o dal soggetto da lui delegato a partecipare all'Assemblea. Assiste e verbalizza il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un componente della Segreteria tecnico-operativa da lui delegato. All'Assemblea partecipano il rappresentante legale della Regione e degli enti locali, oppure loro delegati appartenente agli organi di indirizzo dell'ente.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8 e dall'articolo 9, ad eccezione:
 - a) dei riferimenti alla PEC e alla firma digitale;
 - b) della durata della seduta dell'Assemblea;
 - c) dell'inizio del conteggio dei voti, che avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Titolo III - Comitato istituzionale

Articolo 11. Convocazione e lavori del Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale è convocato dal Presidente dell'ART-CAL, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, fatte salve motivate ragioni d'urgenza. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito web ed è comunicata ai componenti del Comitato mediante avviso inviato all'indirizzo PEC previamente indicato, a tal fine, dai componenti medesimi.
2. La seduta è valida se è presente un numero di componenti superiore alla metà. I lavori di ogni seduta sono presieduti dal Presidente dell'ART-CAL. Assiste e verbalizza il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un componente della Segreteria tecnico-operativa da egli delegato.

Articolo 12. Elezioni e designazioni dei componenti del Comitato istituzionale

1. La elezione o la designazione dei componenti del Comitato istituzionale, oltre il Presidente, avviene come di seguito specificato:
 - a) due componenti sono designati dal Consiglio regionale, in conformità ai propri regolamenti;
 - b) un componente è designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in conformità ai propri regolamenti;
 - c) un componente è eletto dalle province, in conformità al comma 2;
 - d) un componente è eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in conformità al comma 2;

- e) un componente è eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in conformità al comma 2;
 - f) due componenti sono eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL, in conformità alle previsioni del "Titolo II - Assemblea" del presente Regolamento;
2. Le elezioni dei componenti del Comitato istituzionale di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 avvengono in conformità alle seguenti previsioni:
- a) il Presidente dell'ART-CAL, avvalendosi del Segretario Generale dell'ART-CAL, pubblica apposito avviso sul sito web fra 120 e 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Comitato istituzionale, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante;
 - b) l'avviso di cui alla lettera a) è corredato, a cura del Segretario Generale dell'ART-CAL, con:
 - I. l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le candidature, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
 - II. la modulistica per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6.
 - c) ciascun ente locale che ha diritto al voto può proporre al massimo una candidatura, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a), formulata secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 6;
 - d) entro 10 giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera c), il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica sul sito web l'elenco delle candidature valide, corredate dai curriculum vitae dei candidati e contestualmente comunica tale adempimento al Presidente dell'ART-CAL;
 - e) l'elezione è indetta dal Presidente dell'ART-CAL mediante avviso pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima delle votazioni;
 - f) il Segretario Generale cura la pubblicazione sul sito web dell'avviso entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente dell'ART-CAL, che la effettua entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera d), ovvero in 5 giorni nel caso in cui le cariche sono vacanti;
 - g) contestualmente all'avviso di cui alle lettere precedenti, o comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, il Segretario Generale dell'ART-CAL correda l'avviso con le seguenti informazioni:
 - I. l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le votazioni, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
 - II. i dati della popolazione residente, di cui all'articolo 3, ovvero il collegamento alla pagina del sito web dell'ISTAT dove gli stessi sono pubblicati;
 - III. il collegamento alla pagina del sito web dove è pubblicato l'elenco delle candidature valide;
 - h) le votazioni si effettuano in più giorni solari consecutivi, per l'intera durata degli stessi giorni, in maniera tale da iniziare in un giorno lavorativo e concludersi nel giorno lavorativo successivo, anche non consecutivo;
 - i) ha diritto di voto il rappresentante legale dell'ente locale, oppure un suo delegato appartenente agli organi di indirizzo dell'ente; la delega è sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale ed indica gli estremi anagrafici del soggetto delegato e la funzione ricoperta, ed è valida per una sola votazione;
 - j) il voto è espresso unicamente mediante la trasmissione di un documento sottoscritto con firma digitale del votante, corredato dalla eventuale delega, all'indirizzo PEC indicato nelle informazioni a corredo dell'avviso di cui alla lettera g), indicando il nome e cognome del candidato votato e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la sua individuazione;
 - k) risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti;
 - l) il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione delle elezioni il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si da atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti alla lettera j), pervenuti, procedendo, altresì, alla proclamazione degli eletti.

Articolo 13. Durata del mandato

1. I componenti del Comitato istituzionale si insediano alla scadenza del mandato del componente uscente oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la designazione o la pubblicazione degli esiti della votazione.
2. Ciascun componente del Comitato istituzionale permane in carica per cinque anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora è prevista l'elezione o designazione di due componenti da parte dello stesso soggetto, la cessazione di un componente non determina la cessazione dell'altro.

Titolo IV - Presidente**Articolo 14. Durata del mandato**

1. Il Presidente eletto si insedia alla scadenza del mandato del Presidente in carica oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la pubblicazione degli esiti della votazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente permane in carica per cinque anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 15. Vicepresidente

1. Il Presidente può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.

Titolo V - Revisore dei conti**Articolo 16. Individuazione del Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, a cura del Presidente dell'ART-CAL.
2. Il Segretario Generale acquisisce dal Revisore dei conti estratto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità a norma delle disposizioni vigenti sia statali sia regionali applicabili ai Revisori dei conti.
3. L'individuazione del Revisore dei conti è effettuata fra 90 e 60 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante.

Articolo 17. Durata del mandato

1. Il Revisore dei conti individuato si insedia alla scadenza del mandato del Revisore dei conti in carica oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la sua individuazione.
2. Il Revisore dei conti permane in carica per tre anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 18. Revisore dei conti supplente

1. Contestualmente all'individuazione del Revisore dei conti, e con le stesse modalità e con la stessa scadenza del mandato, è individuato un Revisore dei conti supplente, che espleta le funzioni nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Revisore dei conti titolare o nel caso di cessazione anticipata delle sue funzioni.

2. Nel caso di cessazione delle funzioni del Revisore dei conti titolare, il Revisore dei conti supplente assume le funzioni di Revisore dei conti titolare fino alla scadenza originaria del mandato. In tal caso è individuato un Revisore dei conti supplente, la cui durata del mandato termina alla scadenza originaria del mandato del Revisore dei conti titolare.
3. L'indennità dei Revisori dei conti titolare e supplente è dovuta in proporzione ai giorni nei quali espletano le funzioni, fermo restando quindi l'ammontare dell'indennità complessiva previsto dalla Legge.

Titolo VI - Strutture amministrative

Articolo 19. Segretario generale, Segreteria tecnico-operativa e Nucleo ispettivo

1. La nomina da parte del Presidente della Giunta regionale del Segretario Generale (comma 8 dell'articolo 13 della Legge) è effettuata fra una terna di soggetti proposti dal Presidente dell'ART-CAL, scelti fra i dirigenti della Regione previo avviso pubblico. Il Segretario Generale è in posizione di distacco funzionale.
2. Il Segretario Generale dell'ART-CAL nomina un Segretario Generale vicario, individuato tra i responsabili delle strutture amministrative nelle quali si articola la Segreteria tecnico-operativa, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni, qualora sussistano ragioni di urgenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata dell'incarico del Segretario Generale e dell'incarico del responsabile nominato.
3. Gli atti organizzativi della Giunta regionale relativamente all'individuazione del personale della Segreteria tecnico-operativa e del Nucleo ispettivo (commi 10 e 11 dell'articolo 13 della Legge), sono assunti su proposta del Comitato istituzionale dell'ART-CAL.

Articolo 20. Assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali

1. Nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato istituzionale, la Segreteria tecnico-operativa può fornire agli enti locali assistenza tecnica, mediante consulenza, nelle materie connesse ai servizi pubblici locali. Tale attività deve essere regolata da apposita convenzione fra gli enti.

Titolo VII - Disposizioni transitorie

Articolo 21. Sito web

1. Il Segretario Generale notifica alla Regione e agli enti locali l'indirizzo del sito web, mediante PEC inviata all'indirizzo presente sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli avvisi di cui al periodo precedente sono efficaci ai fini del presente Regolamento decorsi dieci giorni dalla notifica.
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo del sito web sono soggette alla stessa procedura di cui al comma 1.

Articolo 22. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 21 Ottobre 2016

OLIVERIO